

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

DISCIPLINARE RELATIVO ALL' INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA DI PERSONALE IN SEGUITO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD ANNO 2023 IN CONSEGUENZA DEL RECESSO DEL COMUNE DI MIRANDOLA A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2023.

L'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.), rappresentata da....., in qualità di Ente committente, di seguito denominato "Unione";

e

_____, in qualità di professionista incaricato, di seguito denominato "incaricato".

Premesso che:

- con deliberazione n. 107 del 29 giugno 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio del Comune di Mirandola ha definitivamente approvato (in seconda votazione), il recesso del Comune di Mirandola dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con effetto dal 1° gennaio 2021;
- conseguentemente, a seguito di tale manifestazione di volontà, si è instaurato un contenzioso promosso dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord per l'annullamento della deliberazione in parola, dapprima innanzi al Tar dell'Emilia Romagna ed in via successiva innanzi al Consiglio di Stato, dietro ricorso da parte del Comune di Mirandola per l'impugnazione della sentenza di primo grado;
- alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4647/2020, pubblicata in data 07.06.2022, con la quale è stato accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado e, in tal senso, riconoscendo l'immediata legittimità della deliberazione del Consiglio comunale di Mirandola n. 107/2020, la quale è tornata ad esplicare i propri effetti, il Comune di Mirandola, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord e i Comuni interessati dal recesso dei servizi infraquinquennali hanno addivenuto in data 23.06.2022 alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la definizione delle modalità operative di carattere urgente, concordando che i servizi e le funzioni derivanti dalle convenzioni sia ultraquinquennali sia infraquinquennali continuino ad essere erogate dall'Unione sino al 31 dicembre 2022, fissando a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023 il ritorno della titolarità e della gestione delle predette funzioni e servizi in capo al Comune di Mirandola;
- con determinazione n. ____ del _____ a firma del Segretario Generale f.f. si è attivata la procedura per il conferimento dell'incarico professionale di consulenza giuridica in materia di personale in seguito alla riorganizzazione dell'Unione e correlate conseguenze legate al recesso da parte del Comune di Mirandola dall'Unione a far data dal 1° gennaio 2023, approvando contestualmente l'avviso pubblico di

selezione e lo schema del presente disciplinare per l'affidamento dell'incarico in parola;

- a seguito dell'esperimento della prescritta procedura selettiva, con successiva determinazione n. 875 del 19.12.2022 si è conferito l'incarico in parola al professionista sopra indicato;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

L'Unione, come sopra rappresentata, conferisce a _____, con studio a _____ in _____ n. ___ - C.F. _____ P.IVA _____ - l'incarico professionale disciplinato dai seguenti patti e condizioni.

ART. 1 - Oggetto dell'incarico.

Le prestazioni oggetto dell'incarico per lo svolgimento delle attività di consulenza giuridica in materia di personale per l'Unione Comuni Modenesi Area Nord consistono nell'espletamento delle seguenti prestazioni:

consulenza specializzata finalizzata al supporto giuridico al Servizio Personale che comprenda anche le seguenti attività: supporto e partecipazione attiva alla contrattazione decentrata di ente, aggiornamento puntuale sulla normativa in materia di personale, supporto nella redazione dei documenti di costituzione dei fondi produttività, contratti decentrati, regolamenti sulla performance con obiettivo di approvare un unico regolamento per gli enti, rilascio di pareri relativi all'applicazione degli istituti contrattuali, a seguito del recesso del Comune di Mirandola, che sarà pienamente operativo dal 1° gennaio 2023

L'incaricato svolgerà la propria opera senza alcun vincolo di subordinazione all'Ente committente, senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria distinta organizzazione di lavoro e di mezzi, con l'obbligo di assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto. Resta ferma la facoltà di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o ausiliari esclusivamente per l'esecuzione di compiti di carattere marginale e secondario.

ART. 2 - Termini e durata dell'incarico.

L'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e dovrà essere espletato fino al 31 dicembre 2023. Non è ammessa la proroga; non è previsto il rinnovo. E' vietata, in ogni caso, la cessione totale o parziale del contratto.

ART. 3 - Luogo e modalità di svolgimento dell'incarico.

Le prestazioni previste all'art. 1 saranno svolte personalmente ed in piena autonomia organizzativa da parte dell'incaricato, senza vincolo di subordinazione, sulla base delle disposizioni ed indirizzi forniti dall'Amministrazione e dal Segretario generale al fine di attuare quanto previsto nell'oggetto dell'incarico.

L'incaricato è comunque tenuto a confrontarsi periodicamente, in ordine al progressivo svolgimento delle prestazioni richieste, sempre con il Segretario Generale f.f., attraverso la presentazione di reportistica delle attività svolte oggetto dell'incarico.

L'incaricato dovrà osservare il segreto professionale, mantenendo riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga messo in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'incarico.

Allo scopo di agevolare lo svolgimento dell'attività connessa alle prestazioni richieste dal suindicato art. 1, l'incaricato ha facoltà di accedere agli Uffici dell'Unione secondo le modalità compatibili con lo svolgimento dell'incarico.

ART. 4 - Compenso e termini di versamento.

Il compenso per lo svolgimento dell'incarico professionale in oggetto (anche nel caso che lo stesso sia affidato a più professionisti associati o raggruppati) è quantificato in **Euro 11.000,00** onnicomprensivi di ogni onere, fiscale e previdenziale, previsto per legge. Nel compenso si ritengono inclusi, altresì, tutti gli eventuali oneri sostenuti dall'incaricato durante e/o nell'ambito delle prestazioni e attività oggetto dell'incarico. Il termine di pagamento è quello fissato dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. Il corrispettivo contrattuale è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto od eventualità, facendosi l'incaricato carico di ogni rischio e/o alea.

Qualora si renda necessario il prolungamento delle attività per ulteriori approfondimenti all'esito del progetto presentato, previo accordo tra le parti, l'entità del compenso resterà invariata.

ART. 5 - Impegni dell'Unione.

L'Unione si impegna a garantire la collaborazione dei Settori e dei Servizi competenti, in persona delle rispettive figure apicali, e la messa a disposizione della documentazione e delle informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

ART. 6 - Personale utilizzato.

Le prestazioni oggetto del presente incarico devono essere svolte direttamente ed unicamente dal professionista incaricato, senza vincolo di subordinazione, sulla base delle disposizioni ed indirizzi forniti dall'Amministrazione e dai funzionari preposti agli uffici e servizi, ferma restando la facoltà di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o ausiliari esclusivamente per l'esecuzione di compiti di carattere marginale e secondario.

ART. 7 - Ulteriori obblighi dell'incaricato.

L'incaricato dichiara la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei casi di inconferibilità e di incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013.

L'incaricato è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa ed al rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di anagrafe delle prestazioni.

ART. 8 - Penali.

In caso di ritardo, mancato o inesatto adempimento delle prestazioni dovute a cause imputabili all'incaricato, il Segretario Generale f.f. competente del controllo per il regolare espletamento del contratto, contesta l'evento all'incaricato medesimo e fissa il termine entro il quale lo stesso deve conformarsi alle condizioni fissate nel contratto.

L'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, comunicata all'incaricato a mezzo raccomandata A.R. o tramite PEC, alla quale lo stesso ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data della contestazione.

Trascorso inutilmente il termine di cui trattasi, l'Unione applica una penale pari al 5% del corrispettivo.

Dette penali sono trattenute sulle fatture, a qualsiasi titolo emesse nei confronti dell'Unione, in corso di liquidazione.

Nel caso di reiterate inadempienze e la conseguente applicazione di n. 2 penalità, l'Unione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

ART. 9 - Fatturazione e pagamenti.

Il termine di pagamento è quello fissato dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 16-bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008, l'Unione è tenuta ad acquisire d'ufficio il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) prima di procedere alla liquidazione delle fatture a favore dell'incaricato.

Le fatture, intestate all'Unione, devono riportare, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000, tutti i dati contabili che verranno comunicati in sede di conferimento dell'incarico, nonché gli estremi del conto corrente dedicato (vedi articolo seguente sugli obblighi di tracciabilità). L'omissione, l'inesattezza o la parzialità di tali dati esonera l'Unione da ogni responsabilità per il ritardo nel pagamento. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

Le fatture devono inoltre essere emesse nel rispetto degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, definiti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.

ART. 10 - Brevetti e diritti d'autore.

L'incaricato assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Unione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali, nel caso

in cui venga promossa nei confronti dell'Unione un'azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate relativamente al presente incarico.

ART. 11 - Risoluzione del contratto.

Qualora si accerti che i comportamenti dell'incaricato configurano un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tali da comprometterne la buona riuscita dell'incarico, sarà redatta una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'incaricato stesso. Il responsabile del procedimento formula le contestazioni degli addebiti all'incaricato, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'incaricato, ovvero scaduto il termine concesso senza che l'incaricato abbia risposto, l'Unione, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

L'incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'Unione, a seguito della risoluzione del contratto, ha facoltà di rivolgersi ad altro professionista per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente incarico, con addebito a danno dell'incaricato dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall'Ente in conseguenza di tale nuovo affidamento.

ART. 12 - Recesso.

L'Unione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, nei casi e secondo le procedure previste dall'art 109 e ss. del D.lgs. n. 50/2016.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C), che dovrà pervenire all'incaricato almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per il recesso.

Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l'incaricato avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite sino al momento di intervenuto recesso, purché effettuate correttamente ed in conformità alle prescrizioni del presente disciplinare rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo o rimborso.

ART. 13 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati, le informazioni e la documentazione di cui il professionista entrerà in possesso nell'espletamento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed è posto assoluto divieto alla loro divulgazione durante e dopo la conclusione del presente incarico.

L'incaricato dovrà osservare il segreto professionale, mantenendo riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga messo in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'incarico.

ART. 14 - Definizione delle controversie.

Per ogni eventuale controversia sorta in conseguenza all'esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in via amministrativa, la competenza è del Foro di Modena.

E' fatta salva la possibilità di deferire, previo accordo tra le parti, le controversie ad un collegio arbitrale.

ART. 15 - Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario Generale f.f., avv. Bellentani Barbara (T. 0535 412951 - @ affari.generali@unioneareanord.mo.it - @cert.unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it.).

ART. 16 - Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa, all'avviso di selezione, che l'incaricato dichiara di conoscere ed accettare integralmente, ed ai regolamenti dell'Unione.

_____, li _____

Per l'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.)

L'incaricato

INFORMATIVA IN MERITO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli articoli 13 paragrafo 1) e 14 paragrafo 1) del GDPR Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali contenuti nell'istanza di ammissione sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti partecipanti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire lo svolgimento della presente procedura, con particolare riguardo all'accertamento in merito al possesso, in capo all'interessato, dei requisiti di ammissione e la successiva stipula del contratto.

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Unione Comuni Modenesi Area Nord con sede legale a Medolla (MO), in Piazza della Repubblica n. 1.

Il Responsabile del trattamento è il Segretario f.f. dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord avv. Bellentani Barbara per la procedura selettiva.

Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord è contattabile all'indirizzo email rpd@unioneareanord.mo.it.

Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente è titolare. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali dei soggetti partecipanti sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

Destinatari dei dati personali

I dati personali dei soggetti partecipanti saranno trattati dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord, nonché, per i controlli di rito, trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni ed al Responsabile Unico del Procedimento.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I dati personali dei soggetti partecipanti non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione

I dati personali dei soggetti partecipanti saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che i soggetti partecipanti forniscono di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I diritti dei soggetti partecipanti cui i dati si riferiscono

Nella sua qualità di interessato, il soggetto partecipante ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Conferimento dei dati

E' facoltà dei soggetti partecipanti fornire i dati richiesti; in caso di omessa o incompleta indicazione dei dati richiesti a pena di esclusione, l'interessato verrà escluso dalla presente procedura.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare:

- il Responsabile della protezione dei dati dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord è la società DataDesk srl nella persona del legale rappresentante Ing. Matteo Del Rio all'indirizzo di posta elettronica rpdp@unioneareanord.mo.it
- il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Unione Comuni Modenesi Area Nord con sede in Piazza della Repubblica n. 1, Medolla (MO) - T. 0535 53811 - F. 0535 53809
- @ cert.unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it - W. www.unioneareanord.mo.it.

Eventuali reclami andranno proposti all'**AUTORITÀ DI CONTROLLO, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI** - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @ garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it

L'informativa estesa è consultabile online sul sito www.unioneareanord.mo.it.

Per presa visione

_____, li _____

L'Incaricato
